2024/2007

26.7.2024

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL CANADA, DALL'ALTRA, SULLA PARTECIPAZIONE DEL CANADA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

L'Unione europea (in appresso «Unione»),

da una parte,

e

il Canada,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «parti»,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione del Canada ai programmi o alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi e valori comuni e i forti vincoli fra le parti istituiti a suo tempo mediante l'accordo economico e commerciale globale (CETA) fra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concluso a Bruxelles il 30 ottobre 2016, l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, concluso a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada, concluso a Halifax il 17 giugno 1995, quale modificato, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, stimolare e approfondire ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in tali ambiti;

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e l'obiettivo condiviso delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni dell'Unione volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le loro società a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vantaggiosi per entrambe le parti;

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione per guidare la risposta alle sfide globali unendo le forze con i partner internazionali per affrontarle, in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1, del 25 settembre 2015, dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

CONSIDERANDO che il Canada e l'Unione sono partner strategici che hanno scelto di collaborare nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione, nel rispetto reciproco dell'impegno di ciascuna parte a favore dell'eccellenza della ricerca e individuando modalità innovanti per affrontare le sfide globali;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di sviluppare un quadro favorevole alle attività di cooperazione nel rispetto reciproco dell'approccio interno di ciascuna parte allo sviluppo e al monitoraggio dei programmi o delle attività di ricerca e innovazione, nonché all'esecuzione di revisioni, audit e indagini in linea con i principi di proporzionalità, buona fede e non discriminazione;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione «Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)» («programma Orizzonte Europa») è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei previsti dal programma Orizzonte Europa nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e sottolineando l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che ciascuna parte si riserva il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai propri programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni applicabili alla partecipazione del Canada ai programmi o alle attività dell'Unione oggetto di un protocollo del presente accordo.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

(1) «atto di base»:

i) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, istituitivo di un programma, che fornisce la base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o gli danno esecuzione, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro; oppure

ii) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, istituitivo di un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o gli danno esecuzione, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;

(2) «accordi di finanziamento»: accordi riguardanti programmi o attività dell'Unione previsti da protocolli del presente accordo, ai quali partecipa il Canada, che gli danno esecuzione ai fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

([1]) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3) «altre regole relative all'attuazione del programma o dell'attività dell'Unione»: regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell'Unione;

(4) «procedura di aggiudicazione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;

(5) «soggetto canadese»: una persona fisica o giuridica residente o stabilita in Canada, oppure il governo del Canada o il governo di una provincia o di un territorio canadese, che partecipa alle attività di un programma o un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base;

(6) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza, con accesso aperto a pubblicazioni scientifiche derivanti da ricerche finanziate nell'ambito del programma Orizzonte Europa. L'accesso aperto avviene nel pieno rispetto di considerazioni di riservatezza, di sicurezza ed etiche, nonché con la tutela adeguata della proprietà intellettuale, conformemente al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». La gestione dei dati della ricerca obbedisce ai principi dei dati «rintracciabili», «accessibili», «interoperabili» e «riutilizzabili» («principi FAIR»).

ARTICOLO 3

Definizione della partecipazione

1. Il Canada è autorizzato a partecipare e contribuire ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, che sono aperti alla partecipazione del Canada, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

2. I termini e le condizioni specifici per la partecipazione del Canada a singoli programmi o attività dell'Unione sono definiti in uno o più protocolli del presente accordo, che possono essere adottati e modificati con decisione del comitato misto conformemente all'articolo 16.

3. I termini e le condizioni specifici per la partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa sono definiti nel protocollo di associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) («protocollo di associazione del Canada a Orizzonte Europa»).

4. I protocolli del presente accordo:

(a) individuano i programmi o le attività dell'Unione, o parti di essi, cui il Canada partecipa;

(b) stabiliscono la durata della partecipazione del Canada, che si riferisce al periodo durante il quale il Canada e i soggetti canadesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

(c) stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione del Canada e dei soggetti canadesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo e, ove applicabile, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione; e

(d) ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario del Canada a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

5. Le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera c), sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture.

[2] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU UE L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

ARTICOLO 4

Conformità alle regole del programma o dell'attività dell'Unione

1. Il Canada partecipa ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo e nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione del programma o dell'attività dell'Unione.

2. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono:

(a) l'ammissibilità dei soggetti canadesi e ogni altra condizione di ammissibilità relativa al Canada, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza; e

(b) i termini e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti canadesi ammissibili.

3. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono equivalenti a quelli applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri dell'Unione, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, eccetto nei casi previsti dai termini e dalle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

Partecipazione del Canada alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione

1. I rappresentanti o gli esperti del Canada o gli esperti designati dal Canada sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri dell'Unione («Stati membri»), o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell'Unione, o di parti di essi, cui il Canada partecipa conformemente all'articolo 3 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi o attività dell'Unione, o parti di essi, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o parti di essi, cui il Canada non partecipa. I rappresentanti o gli esperti del Canada o gli esperti designati dal Canada non sono presenti al momento della votazione. Il Canada è informato dell'esito della votazione.

2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini canadesi.

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la partecipazione dei rappresentanti canadesi alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione di programmi o attività dell'Unione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri che riguardano il diritto di parola, il ricevimento di informazioni e la documentazione, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o parti di essi, cui il Canada non partecipa. I protocolli del presente accordo possono specificare ulteriori modalità per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. I protocolli del presente accordo possono specificare ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione del Canada, ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nei pertinenti protocolli.

ARTICOLO 6

Condizioni finanziarie

1. La partecipazione del Canada o di soggetti canadesi a programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che il Canada contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»).

2. Per ogni programma o attività dell'Unione, o parti di essi, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 assume la forma di:

a) un contributo operativo; e

b) una quota di partecipazione.

3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.

4. Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione può essere adattato dal comitato misto.

5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività dell'Unione, o parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi o alle attività dell'Unione, quali definiti nei pertinenti protocolli del presente accordo.

6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Canada a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei pertinenti protocolli del presente accordo. Gli adattamenti possono variare di anno in anno ed essere espressi in forma di coefficiente.

7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare programmi o attività dell'Unione, o parti di essi, cui il Canada partecipa.

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, il contributo operativo annuale del Canada al programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2024 al 2027 è stabilito in importi fissi riportati nell'allegato I del protocollo di associazione del Canada a Orizzonte Europa.

9. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), per gli anni dal 2024 al 2027 è determinata con le percentuali seguenti:

— 2024: 2 %;

— 2025: 2,5 %;

— 2026: 3 %;

— 2027: 4 %.

10. Su richiesta, l'Unione fornisce al Canada le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi o le attività dell'Unione, o parti di essi, cui il Canada partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto del diritto di ciascuna parte in materia di riservatezza e protezione dei dati e non pregiudicano le informazioni che il Canada ha il diritto di ricevere a norma del presente accordo.

11. Tutti i contributi finanziari del Canada o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

12. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei pertinenti protocolli del presente accordo.

ARTICOLO 7

Programmi o attività dell'Unione cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo

1. Se un protocollo del presente accordo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività dell'Unione, o di parti di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2. Il primo adattamento è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo è adeguato alla differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, alla somma:

(a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

(b) di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi o attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nei pertinenti protocolli del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma dell'Unione o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo del Canada dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato, se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi o attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dai pertinenti protocolli del presente accordo, il contributo del Canada al programma o all'attività dell'Unione pertinente, o a parti di essi, è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo lo prevede, all'importo annullato.

ARTICOLO 8

Programmi o attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1. Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, per i quali l'applicazione di un meccanismo di correzione automatica è prevista da un protocollo del presente accordo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività, specificati in tale protocollo del presente accordo, che sono attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel pertinente protocollo del presente accordo.

2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell'Unione, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Canada o con soggetti canadesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dal Canada adattato a norma dell'articolo 7 se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.

3. Le norme dettagliate per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel pertinente protocollo del presente accordo.

ARTICOLO 9

Verifiche e audit

1. Conformemente agli atti normativi applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e nella misura in cui ciò è previsto nell'accordo di finanziamento corrispondente e in qualsiasi altro contratto applicabile, l'Unione può condurre verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi soggetto canadese che sia parte dell'accordo di finanziamento in questione, nonché di qualsiasi soggetto terzo canadese che attui l'accordo di finanziamento. Tali verifiche e audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni in territorio canadese la Commissione europea o le altre persone da essa autorizzate agiscono nel rispetto del diritto canadese.

2. Nella conduzione di una verifica o di un audit di cui al paragrafo 1, i funzionari dell'Unione, in particolare quelli della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, possono avere un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3. Il Canada non adotta provvedimenti relativi all'ingresso nel suo territorio o all'accesso a determinati locali intesi a prevenire o impedire le verifiche o gli audit di cui al paragrafo 1. Il presente paragrafo non va inteso nel senso di impedire al Canada di adottare o mantenere misure di applicazione generale, fra cui prescrizioni generali relative ai visti. A dette misure di applicazione generale non è imputabile un effetto di annullamento o compromissione delle verifiche o degli audit di cui al paragrafo 1.

4. Le verifiche e gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere svolti dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del presente accordo, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del pertinente protocollo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

ARTICOLO 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le irregolarità

1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, in territorio canadese, su un soggetto canadese che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo canadese che attua detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento pertinente e ad altri contratti applicabili e nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione. Nell'esercizio delle loro funzioni in territorio canadese, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto canadese.

2. Il punto di contatto canadese designato informa secondo necessità la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita, collegata a un accordo di finanziamento o contratto di cui al paragrafo 1 e lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, di cui sia venuto a conoscenza.

3. Nello svolgimento di un'indagine amministrativa di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti controlli e ispezioni in loco nei locali del soggetto canadese di cui al medesimo paragrafo, nonché di ogni altro soggetto canadese consenziente.

4. I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con il punto di contatto canadese designato. Il punto di contatto designato è informato entro un ragionevole lasso di tempo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche. Possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco funzionari identificati dal punto di contatto canadese.

5. Su richiesta del punto di contatto canadese designato, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6. Nello svolgimento di un'indagine amministrativa di cui al paragrafo 1, i funzionari dell'Unione possono avere accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7. Se un soggetto canadese di cui al paragrafo 1 si oppone a un controllo o a una verifica in loco, il punto di contatto canadese designato fornisce, nel rispetto del diritto canadese, informazioni o documenti, secondo i casi, per assistere la Commissione europea o l'OLAF nell'adempimento dei loro doveri relativi allo svolgimento di un controllo o verifica in loco. In questo contesto il punto di contatto canadese designato, se opportuno, può anche agevolare la comunicazione alle autorità canadesi competenti di un fatto o di un sospetto relativo a un reato commesso in Canada rilevato dalla Commissione europea o dall'OLAF nel corso del controllo o verifica in loco, al fine di preservare prove utili a un'indagine su un reato commesso in Canada.

8. La Commissione europea o l'OLAF informano il punto di contatto canadese designato dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima al punto di contatto qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco.

9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale canadese, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a soggetti canadesi di cui al paragrafo 1.

10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e il punto di contatto designato procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.

11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Canada designa un punto di contatto.

12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e il punto di contatto designato avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

ARTICOLO 11

Cooperazione relativa a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

Le autorità canadesi cooperano, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione internazionale, compresi quelli conclusi fra il Canada e Stati membri o l'Unione, o altrimenti nel rispetto del diritto nazionale del Canada, con le autorità dell'Unione o dello Stato membro competente per l'indagine e l'azione penale nei confronti di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, compreso con il rinvio a giudizio dei presunti autori di tali reati e dei loro complici. Richieste presentate al Canada a norma di pertinenti strumenti di cooperazione internazionale possono comprendere, secondo i casi, richieste formulate in rapporto a indagini o azioni penali della Procura europea.

ARTICOLO 12

Condivisione di informazioni

Le parti si scambiano informazioni relative a verifiche, audit e altre attività di cui agli articoli 9 e 10 nel dovuto rispetto del diritto di ciascuna parte in materia di riservatezza e protezione dei dati.

ARTICOLO 13

Riscossione ed esecuzione

1. La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario al soggetto canadese non statale che è parte di un pertinente accordo di finanziamento in relazione ad eventuali crediti connessi all'accordo di finanziamento stesso. Se, dopo la notifica di tale decisione al soggetto canadese conformemente all'articolo 14, tale soggetto non versa il dovuto entro il periodo prescritto, la Commissione europea notifica la decisione al punto di contatto canadese designato. In seguito a detta notifica il Canada versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario, salvo se la Commissione europea non abbia completato i pertinenti procedimenti ordinari per l'applicazione della decisione. Se il Canada versa l'importo dell'obbligo pecuniario, può recuperarlo rivalendosi sul soggetto canadese cui incombe tale obbligo e la Commissione europea fornisce, su richiesta del Canada, la documentazione relativa al pagamento.

2. Il Canada notifica alla Commissione europea il proprio punto di contatto designato.

(3) La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.

ARTICOLO 14

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione o nel controllo dei programmi o delle attività dell'Unione possono comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Canada o persona giuridica ivi stabilita che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Canada e impegnato nell'esecuzione di fondi dell'Unione per fini relativi a un accordo di finanziamento o altro contratto applicabile concluso per attuare tale programma o attività dell'Unione. Tali persone, soggetti e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione le informazioni e la documentazione che sono tenuti a presentare a norma del pertinente accordo di finanziamento e di altri contratti applicabili conclusi per attuare tale programma o attività e conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività.

ARTICOLO 15

Comitato misto

1. Le parti istituiscono il comitato misto. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e del Canada.

2. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, il comitato misto agisce conformemente al suo regolamento interno di cui all'allegato I.

3. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, il compiti del comitato misto sono i seguenti:

(a) esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:

i) la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici canadesi ai programmi e alle attività dell'Unione;

ii) se del caso, il livello di apertura reciproca per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi, ai progetti, alle azioni o alle attività, o a parti di essi, dell'altra parte;

iii) l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

iv) lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale; e

v) la discussione, su richiesta di una parte, della quota di partecipazione e degli adattamenti del livello della quota di partecipazione per gli anni successivi al 2027;

(b) discutere, su richiesta di una parte, delle restrizioni applicate o previste da una o entrambe le parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

(c) esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

(d) discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività contemplati dai protocolli del presente accordo;

(e) scambiare informazioni relative all'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, comprese quelle riguardanti nuove norme legislative, misure o programmi nazionali; e

(f) elaborare, vagliare o adottare nuovi protocolli del presente accordo su specifici termini e condizioni di partecipazione del Canada a programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, modifiche dei protocolli esistenti del presente accordo o dell'articolo 6, paragrafo 4, o degli articoli 9, 10 o 11 del presente accordo, oppure modifiche dell'allegato I del presente accordo, conformemente all'articolo 16 e agli obblighi giuridici o alle procedure applicabili delle parti.

(4) Il comitato misto può istituire un gruppo di lavoro od organo consultivo *ad hoc* a livello di esperti per assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

5. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una parte.

ARTICOLO 16

Decisioni del comitato misto

1. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.

2. Se i rappresentanti che siedono nel comitato misto ne ricevono autorizzazione previa ove richiesta a norma delle procedure giuridiche applicabili, il comitato misto può elaborare e vagliare:

(a) nuovi protocolli del presente accordo su specifici termini e condizioni per la partecipazione del Canada a programmi o attività dell'Unione o a parti di essi;

(b) modifiche dei protocolli esistenti del presente accordo;

(c) modifiche dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo;

(d) modifiche degli articoli 9, 10 o 11 del presente accordo purché necessarie per contemplare modifiche ad atti di una o più istituzioni dell'Unione; o

(e) modifiche dell'allegato I del presente accordo.

3. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 13, del presente accordo, dopo che i rappresentanti che siedono nel comitato misto ne hanno ricevuto autorizzazione previa ove richiesta a norma delle procedure giuridiche applicabili, il comitato misto può adottare, mediante propria decisione:

(a) nuovi protocolli del presente accordo su specifici termini e condizioni per la partecipazione del Canada a programmi o attività dell'Unione o a parti di essi;

(b) modifiche dei protocolli esistenti del presente accordo;

(c) modifiche dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo;

(d) modifiche degli articoli 9, 10 o 11 del presente accordo purché necessarie per contemplare modifiche ad atti di una o più istituzioni dell'Unione; o

(e) modifiche dell'allegato I del presente accordo,

quali elaborate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Nelle decisioni a norma del paragrafo 3 i rappresentanti che siedono nel comitato misto specificano che, ove richiesto dall'ordinamento giuridico di una parte, i nuovi protocolli del presente accordo o le modifiche di protocolli esistenti o di parti del presente accordo di cui al paragrafo 3 devono entrare in vigore dopo la notifica scritta dell'espletamento di ogni obbligo giuridico e procedura delle parti, oppure in una data successiva specificata nella decisione.

ARTICOLO 17

Diritto applicabile

Il presente accordo è attuato conformemente all'ordinamento di ciascuna parte vigente nei rispettivi territori.

ARTICOLO 18

Consultazioni

1. Le parti si adoperano in buona fede per risolvere amichevolmente i contenziosi che possano sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo, mediante discussioni in sede di comitato misto.

2. Qualora una questione di interpretazione o applicazione del presente accordo non possa essere risolta attraverso discussioni in sede di comitato misto entro due mesi da quando è stata sollevata da una delle parti, è facoltà di ciascuna parte richiedere in merito consultazioni con l'altra parte. Le parti risolvono le loro differenze mediante negoziazione.

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica da una parte all'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dal rispettivo ordinamento. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2024.

2. Le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere nell'ultima data in cui una parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal fine.

3. Qualora una parte notifichi all'altra che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data in cui l'altra parte riceve la notifica, che costituisce altresì la data di cessazione ai fini del presente accordo. Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.

4. L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dal Canada nell'ambito del programma o dell'attività dell'Unione in questione.

5. In linea con il paragrafo 4 del presente articolo, in caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non sia effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione europea notifica al Canada la sospensione dell'applicazione del protocollo pertinente del presente accordo mediante una lettera formale di notifica, che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Canada.

6. In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma del paragrafo 5, i soggetti canadesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell'Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

7. Una sospensione a norma del paragrafo 5 non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti canadesi nell'ambito del programma o dell'attività dell'Unione in questione. Il protocollo del presente accordo in questione continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

8. L'Unione informa immediatamente il Canada non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una sospensione a norma del paragrafo 5 cessa di produrre effetti alla data di detta notifica.

9. I soggetti canadesi sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione del programma o dell'attività dell'Unione avviati dopo la data in cui la sospensione a norma del paragrafo 5 cessa di produrre effetti e a ogni altra procedura di aggiudicazione avviata prima di tale data per la quale i termini di presentazione delle offerte non sono scaduti.

10. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica all'altra parte l'intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi civili dopo la data in cui l'altra parte riceve la notifica. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

11. Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 10, le parti convengono che:

(a) i progetti, le azioni o le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi in via provvisoria o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo e nei protocolli del presente accordo;

(b) il contributo finanziario annuale a favore del programma o dell'attività dell'Unione in questione dell'anno N durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato è versato integralmente a norma dell'articolo 6 e di ogni altra norma pertinente di cui ai pertinenti protocolli del presente accordo. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al programma o all'attività dell'Unione dell'anno N in questione è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto in conformità dell'articolo 8. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività dell'Unione in questione non è adattata né corretta;

(c) qualora si applichi il meccanismo di adattamento, dopo l'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività dell'Unione in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, tali contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8.

12. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo.

13. Fatto salvo il disposto delll'articolo 16, il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche a norma del presente paragrafo segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

14. Salvo diverso accordo fra le parti, i protocolli e gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

15. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Монреал на трети юли две хиляди двадесет и четвърта година.

Hecho en Montreal, el tres de julio de dos mil veinticuatro.

V Montrealu dne třetího července dva tisíce dvacet čtyři.

Udfærdiget i Montreal, den treogtyvende juli to tusind og firetyve.

Geschehen zu Montreal am dritten Juli zweitausendvierundzwanzig.

Sõlmitud kahe tuhande kahekümne neljanda aasta juulikuu kolmandal päeval Montréalis.

Μόντρεαλ, τρεις Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα.

Done at Montréal, on the third day of July in the year two thousand and twenty four.

Fait à Montréal, le trois juillet deux mille vingt-quatre.

Arna dhéanamh i Montréal, an tríú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a ceathair.

U Montrealu, dana trećeg srpnja godine dvije tisuće dvadeset i četvrte.

Fatto a Montreal, addì tre luglio duemilaventiquattro.

Monreālā, divi tūkstoši divdesmit ceturtā gada trešajā jūlijā.

Priimta Monrealyje du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų liepos trečią dieną.

Kelt Montrealban, a kétezerhuszonnegyedik év július havának harmadik napján.

Magħmul f'Montreal, fit-tielet ġurnata ta' Lulju tas-sena elfejn u erbgħa u għoxrin.

Gedaan te Montreal, de derde juli tweeduizend vierentwintig.

Sporządzono w Montrealu dnia trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku.

Feito em Montreal, aos três dias de julho de dois mil e vinte e quatro.

Întocmit la Montreal la trei iulie două mii douăzeci şi patru.

V Montreale tretieho júla dvetisícdvadsaťštyri.

V Montrealu, tretjega julija dva tisoč štiriindvajset.

Tehty Montrealissa kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä.

Utfärdat i Montreal den tredje juli år tjugohundratjugofyra.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαική Ενωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



За Канада
Por Canadá
Za Kanadu
For Canada
Für Kanada
Kanada nimel
Για τον Καναδά
For Canada
Pour le Canada
Thar ceann Cheanada
Za Kanadu
Per il Canada
Kanādas vārdā –
Kanados vardu
Kanada részéről
Għall-Kanada
Voor Canada,
W imieniu Kanady
Pelo Canadá
Pentru Canada
Za Kanadu
Za Kanado
Kanadan puolesta
För Kanada



ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

ARTICOLO 1

Compiti

Il comitato misto istituito dall'articolo 15 del presente accordo assolve i compiti e le funzioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente accordo.

ARTICOLO 2

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e del Canada.

2. Il comitato misto è copresieduto da alti funzionari o da persone da essi designate che agiscono in qualità di rappresentanti dell'Unione e del Canada, rispettivamente.

3. L'Unione e il Canada si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei funzionari che sono copresidenti del comitato misto, rispettivamente per l'Unione e per il Canada. Si considera che tali funzionari continuino a fungere da copresidenti rispettivamente per l'Unione o per il Canada fino alla data in cui l'Unione o il Canada non notifichi all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

4. Si considera che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Canada fino alla data in cui non sia comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

ARTICOLO 3

Segretariato

1. Il segretariato del comitato misto («segretariato») è composto da un funzionario dell'Unione e da un funzionario canadese. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.

2. L'Unione e il Canada si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei funzionari membri del segretariato rispettivamente per l'Unione e per il Canada. Si considera che tali funzionari continuino a fungere da membri del segretariato rispettivamente per l'Unione o per il Canada fino alla data in cui l'Unione o il Canada non notifichi all'altra parte la nomina di un nuovo funzionario.

ARTICOLO 4

Riunioni

1. Di norma il comitato misto si riunisce alternatamente a Bruxelles e in Canada, salvo diversa decisione dei copresidenti. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, per decisione dei copresidenti.

2. Tra una riunione e l'altra il comitato misto prosegue i lavori e scambia informazioni pertinenti al presente accordo e ai suoi protocolli ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, in particolare allo scambio di messaggi di posta elettronica.

ARTICOLO 5

Partecipazione alle riunioni

1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Canada si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione che rappresenta ciascuna parte.

2. Ove opportuno i copresidenti, decidendo di comune accordo, possono invitare esperti quali i funzionari non governativi ad assistere alle riunioni del comitato misto, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

3. Il rappresentante della parte che organizza e ospita la riunione ne fissa la data e il luogo, previa approvazione dell'altra parte.

ARTICOLO 6

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Canada i documenti su cui sono basate le deliberazioni del comitato misto.

ARTICOLO 7

Corrispondenza

1. L'Unione e il Canada trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta disponibile, anche per posta elettronica.

2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, conformemente all'articolo 6.

3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, conformemente all'articolo 6.

ARTICOLO 8

Ordine del giorno

1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. A tal fine, almeno quattro settimane prima della data della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante prepara un primo progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme alla documentazione relativa a ciascun punto che vi figura, e lo trasmette al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Una volta che il segretariato ha preparato il progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme all'eventuale documentazione, lo trasmette ai copresidenti per approvazione almeno 10 giorni prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio include i punti richiesti dalle parti, comprese le questioni da sollevare a norma dell'articolo 18 del presente accordo. Ogni richiesta di aggiunta di un punto all'ordine del giorno provvisorio, insieme all'eventuale documentazione, è trasmesso al segretariato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

3. In casi eccezionali, i copresidenti possono convenire di ridurre i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione.

5. Previa decisione congiunta dei copresidenti, possono essere aggiuntipunti che non figurano nel progetto di ordine del giorno e possono essere soppressi, rinviati o modificati altri punti del progetto di ordine del giorno.

ARTICOLO 9

Trasparenza e accesso ai documenti

1. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, salvo diversa decisione congiunta dei copresidenti.

2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni del comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale o online, previa consultazione dell'altra parte. Le decisioni di adozione di nuovi protocolli o di modifiche del presente allegato, di protocolli esistenti, dell'articolo 6, paragrafo 4, o degli articoli 9, 10 o 11 del presente accordo non sono pubblicate prima dell'entrata in vigore conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del presente accordo.

3. Se l'Unione o il Canada trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base al proprio ordinamento vigente, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

4. Ciascuna parte tratta le richieste di accesso ai documenti del comitato misto conformemente al proprio ordinamento vigente.

5. Se la Commissione europea trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie norme di sicurezza, il Canada garantisce che le informazioni ricevute godano di un livello equivalente di riservatezza e protezione. Se il Canada trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base al proprio ordinamento vigente, la Commissione europea tratta le informazioni ricevute come riservate.

ARTICOLO 10

Verbali

1. Di ogni riunione del comitato misto viene redatto un verbale.

2. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione congiunta dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.

3. Il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

   (a) la documentazione trasmessa al comitato misto;

   (b) le dichiarazioni che una parte abbia chiesto di mettere a verbale; e

   (c) le decisioni e le dichiarazioni adottate e le conclusioni operative adottate su punti specifici.

Il verbale comprende un elenco delle presenze con nomi, titoli e qualifica di tutti i partecipanti alla riunione.

4. Il verbale è approvato e firmato dai copresidenti entro due mesi dalla riunione o entro qualsiasi altra data stabilita dai copresidenti. I copresidenti possono convenire che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione. La versione facente fede del verbale è conservata negli archivi di ciascuna parte.

5. Entro due giorni lavorativi dalla riunione del comitato misto, il segretariato del comitato misto prepara inoltre una sintesi del verbale per approvazione da parte dei copresidenti non appena possibile. Una volta che i copresidenti del comitato misto hanno approvato il testo della sintesi, le parti possono rendere pubblica la sintesi del verbale.

ARTICOLO 11

Decisioni

1. Come previsto dall'articolo 16 del presente accordo, il comitato misto adotta decisioni per consenso. Il segretariato protocolla ogni decisione con un numero di serie e un riferimento alla data di adozione.

2. Il comitato misto adotta decisioni con procedura scritta e mediante scambio di note tra i copresidenti, salvo diversa disposizione delle parti relativamente a una determinata decisione.

3. Il testo di un progetto di decisione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente, purché il primo sia, se necessario, previamente autorizzato a farlo conformemente alle procedure previste dal diritto interno vigente.

4. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione proposta viene discussa e può essere adottata in una successiva riunione del comitato misto.

5. Il progetto di decisione si considera adottato se l'altra parte esprime il proprio accordo scritto, salvo se il progetto si riferisce a una decisione elaborata o considerata a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, nel qual caso è adottata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

6. Le decisioni adottate fra una riunione e l'altra del comitato misto sono messe a verbale della riunione successiva del comitato misto.

7. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 4, del presente accordo, le decisioni sono firmate dai copresidenti del comitato misto, anche in caso di previa debita autorizzazione conformemente a ogni eventuale procedura legale applicabile.

8. Subordinatamente all'articolo 16, paragrafo 4, del presente accordo, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data di decorrenza degli effetti.

ARTICOLO 12

Protezione dei dati personali

La pubblicazione dei documenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13

Gruppi di lavoro e organi consultivi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, del presente accordo, il comitato misto può decidere di istituire o sciogliere un gruppo di lavoro e un organo consultivo composto di esperti. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di ciascun gruppo di lavoro od organo consultivo e può modificarle se necessario.
2. Un gruppo di lavoro e organo consultivo contribuisce ai lavori del comitato misto e lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare - su incarico del comitato misto - preparando relazioni o progetti di decisione da sottoporre per approvazione al comitato misto. I progetti di decisione a norma del presente paragrafo sono considerati ed elaborati conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del presente accordo.
3. Un gruppo di lavoro e organo consultivo si riunisce nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti e riferisce al comitato misto.
4. L'istituzione e il funzionamento di un gruppo di lavoro e organo consultivo non impediscono alle parti di sottoporre eventuali questioni direttamente al comitato misto.
5. Il regolamento interno del comitato misto si applica *mutatis mutandis* a un gruppo di lavoro e organo consultivo istituito dal comitato misto.

ARTICOLO 14

Lingue

La lingua di lavoro del comitato misto è l'inglese.

ARTICOLO 15

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro e organi consultivi istituiti.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DEL CANADA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)

ARTICOLO 1

Ambito dell'associazione

Il Canada partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» del programma «Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione» («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio ([2]), nelle loro versioni più aggiornate.

ARTICOLO 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

1. Prima di decidere se i soggetti canadesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

(a) informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, progetti o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti del Canada equivalenti all'azione del programma Orizzonte Europa di cui trattasi;

(b) informazioni per determinare se il Canada dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità canadesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero o acquisizione da parte di un soggetto canadese stabilito fuori del Canada o controllato da fuori del Canada che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca al Canada l'elenco dei soggetti canadesi pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

(c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti canadesi sarà soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'Unione durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Il Canada condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

2. I soggetti canadesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo termini e condizioni equivalenti a quelli applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.

3. Se l'Unione europea attua il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Canada e i soggetti canadesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

4. Il Canada è regolarmente informato delle attività del JRC relative alla partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante del Canada può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa.

([1]) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

([2]) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU UE L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

5. In vista della partecipazione del Canada al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti del Canada hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano il Canada quando il comitato discute questioni relative all'attuazione del Pilastro II del programma Orizzonte Europa. Tale partecipazione avviene in conformità dell'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti del Canada per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.

6. Ciascuna parte si adopera, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, per agevolare l'ingresso e la permanenza temporanea nel proprio territorio delle persone che partecipano alle attività di cui al presente protocollo, comprese visite e attività di ricerca, nonché il movimento transfrontaliero di beni e servizi destinati ad essere utilizzati in dette attività.

7. I materiali forniti dalla parte speditrice destinati allo svolgimento di attività congiunte disciplinate dal presente protocollo si considerano di natura scientifica e non commerciale e la parte ricevente si adopera per conseguire l'esenzione dai dazi doganali per l'ingresso di detti materiali, conformemente agli obblighi internazionali cui è soggetta e al proprio ordinamento interno.

ARTICOLO 3

Reciprocità

1. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi, progetti e attività del Canada equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Canada.

2. L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle attività equivalenti reciprocamente aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione figura all'allegato II del presente protocollo.

3. Il finanziamento da parte del Canada di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari del Canada che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti e delle attività di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

ARTICOLO 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla pertinente regolamentazione canadese.

ARTICOLO 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1. Le regole che disciplinano il contributo finanziario del Canada al Pilastro II del programma Orizzonte Europa figurano all'allegato I del presente protocollo.

2. Al contributo operativo del Canada al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adattamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo del Canada al programma Orizzonte Europa.

3. Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni del Canada e dei soggetti canadesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

4. Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

ARTICOLO 6

Sospensione di comune accordo

1. Se l'importo calcolato dalla Commissione europea in seguito a una richiesta del Canada nell'anno N+2, conformemente al metodo di cui all'articolo 8 del presente accordo, è superiore al 20 % del corrispondente contributo operativo nell'anno N, il Canada può chiedere che l'applicazione del presente protocollo sia sospesa nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.

2. Se il Canada richiede una sospensione a norma del paragrafo 1, l'Unione invia una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'Unione conferma l'accettazione della richiesta del Canada, la sospensione del presente protocollo inizia a decorrere dal primo giorno di gennaio dell'anno che segue il ricevimento della richiesta di sospensione.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/695 e le eccezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso, in caso di sospensione del presente protocollo a norma del paragrafo 2 del presente articolo, i soggetti canadesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione finanziate mediante stanziamenti d'impegno dell'esercizio finanziario durante il quale il presente protocollo è sospeso.

4. Nell'anno in cui il presente protocollo è sospeso a norma del paragrafo 2 e per il quale il Canada avrebbe versato una quota di partecipazione in assenza di sospensione, il Canada non versa il contributo operativo. Tuttavia, il Canada versa una quota di partecipazione annuale per l'anno in cui vige la sospensione corrispondente alla quota di partecipazione per l'anno precedente quello in cui entra in vigore la sospensione, maggiorato di 1,0 punto percentuale.

5. Il Canada può chiedere la cessazione della sospensione a norma del paragrafo 2 del presente articolo in qualsiasi momento. L'Unione invia una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta. In seguito all'accettazione da parte dell'Unione della richiesta del Canada, la sospensione cessa di produrre effetti il primo giorno dell'anno successivo oppure, retroattivamente, il primo giorno dell'anno in corso se così deciso dalle parti. Se la sospensione cessa retroattivamente, il Canada è tenuto a versare per intero il contributo finanziario per l'anno corrispondente. L'eventuale quota di partecipazione annuale già versata dal Canada per l'anno corrispondente è dedotta dalla quota di partecipazione calcolata con il metodo di cui all'articolo 6 del presente accordo.

6. I soggetti canadesi sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione finanziate con stanziamenti d'impegno dell'esercizio finanziario corrispondente a decorrere dalla data in cui la sospensione cessa di produrre effetti a norma del paragrafo 5 a condizione che non ne siano scaduti i termini di presentazione delle offerte.

7. La sospensione di cui al paragrafo 2 non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti canadesi a norma del presente protocollo. I termini del presente protocollo continuano ad applicarsi a tali impegni giuridici.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per completare tutti i progetti, le azioni o le attività dell'Unione, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e tutti gli obblighi finanziari derivanti dall'attuazione del presente protocollo tra le parti.

2. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Allegato I: Regole che disciplinano il contributo finanziario del Canada al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II: Elenco dei programmi, dei progetti e delle attività canadesi equivalenti aperti reciprocamente ai soggetti dell'Unione

ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario del Canada al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I. Calcolo del contributo finanziario del Canada

1. Il contributo finanziario del Canada al Pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente all'articolo 6 del presente accordo.

2. La quota di partecipazione del Canada è fissata e introdotta gradualmente in conformità dell'articolo 6 del presente accordo.

3. Il contributo operativo del Canada al Pilastro II del programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2024 al 2027 è il seguente:

— 2024 – 16,1 milioni di EUR;

— 2025 – 21,4 milioni di EUR;

— 2026 – 26,8 milioni di EUR;

— 2027 – 32,1 milioni di EUR.

II. Correzione automatica del contributo operativo del Canada

1. Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e dell'articolo 5 del presente protocollo, si applicano le seguenti modalità:

(a) per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

(b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi assegnati a beneficiari che sono soggetti canadesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

(c) tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N + 3;

(d) per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni ([1]);

(e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale ([2]).

2. Il meccanismo di correzione automatica si applica come segue:

(a) le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla base dei dati riferiti all'anno N, all'anno N+1 e all'anno N+2 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, punto 1, lettera c), nell'anno N +3. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive erogate nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

(b) A partire dall'anno N+3 e fino al 2030, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

([1]) Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del JRC, contributi (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.) ed esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti).

([2]) Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).

(i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite al Canada o ai soggetti giuridici canadesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

(ii) l'importo del contributo operativo del Canada per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A. l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo; e

B. il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, compresi i costi estranei all'intervento.

III. Pagamento del contributo finanziario del Canada e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo del Canada

1. La Commissione europea comunica al Canada, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

(a) l'importo del contributo operativo di cui alla sezione I, paragrafo 3, del presente allegato;

(b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del presente accordo;

(c) a decorrere dall'anno N+3 per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici canadesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, ripartiti in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

2. Al più tardi nel mese di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea trasmette al Canada una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. La richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento del contributo del Canada entro i 45 giorni successivi all'invio della richiesta. Se l'accordo è firmato dopo il 1º giugno, per il primo anno di attuazione del presente protocollo la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma dell'accordo. Ogni anno, a partire dal 2027, la richiesta di fondi riflette anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, sarà dovuto al o dal Canada l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dal Canada nel 2025, 2026 e 2027. Il Canada versa il contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte del Canada entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non versati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

3. A condizione che il Canada non si associ al prossimo programma quadro di ricerca e innovazione, nel momento in cui l'importo risultante dalla correzione automatica è dovuto da parte del Canada la Commissione europea trasmette una richiesta di fondi, al più tardi nel mese di giugno di ciascuno degli esercizi finanziari del 2028, del 2029 e del 2030, al Canada, che effettua un versamento a favore della Commissione europea entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta di fondi. Qualora l'importo risultante dopo la correzione automatica sia dovuto dalla Commissione europea al Canada, quest'ultimo trasmette una richiesta di pagamento alla Commissione europea, che effettua un versamento a favore del Canada entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta di pagamento. Il ritardo nel pagamento degli importi di cui alla sezione III, punto 2,determina il versamento di interessi calcolati sull'importo non versato dal Canada o al Canada alla data in cui è dovuto il pagamento. Il tasso di interesse sui crediti non riscossi alla data in cui sono dovuti è il tasso riportato nella sezione III, punto 2.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi, dei progetti e delle attività canadesi equivalenti aperti reciprocamente ai soggetti dell'Unione

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti e alle attività del Canada considerati equivalenti al Pilastro II del programma Orizzonte Europa:

— Canada Research Coordinating Committee (CRCC) – New Frontiers in Research Fund (NFRF): Exploration, International, Transformation, Special Calls;

— Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC): sovvenzioni Alliance, sovvenzioni Alliance International, sovvenzioni Alliance International Quantum; Collaborative Research and Training Experience (CREATE) Quantum Call;

— Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC): Partnership Grants.